

Circolare Clienti n. 1 del 7 gennaio 2022

DECRETO FISCO-LAVORO: in vigore la legge di conversione del decreto fisco-lavoro

Legge 17 dicembre 2021, n. 215

Nella Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2021, n. 301 è stata pubblicata la legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili".

Da un punto di vista lavoristico si segnala la seguente novità:

- obbligo per il committente di effettuare una **preventiva comunicazione all'Ispettorato del Lavoro**, competente per territorio, mediante SMS o posta elettronica, in caso di attivazione di contratti di lavoro autonomo occasionale. In caso di violazione di tale adempimento è prevista una **sanzione amministrativa da € 500 ad € 2.500**, in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

INAIL, AUTOLIQUIDAZIONE: Autoliquidazione INAIL 2021/2022

INAIL, Nota 29 dicembre 2021, n. 14185

L'INAIL - con Nota del 29 dicembre 2021, prot. n. 14185 - ha fornito le **istruzioni operative** relative all'autoliquidazione 2021/2022 (con particolare riferimento alle riduzioni contributive) ed ha riepilogato le scadenze e le modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro.

Fermo restando il termine del 16 febbraio 2022 per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 2021 è il **28 febbraio 2022**.

INPS: le istruzioni utili alle operazioni di conguaglio contributivo di fine anno

L'INPS - con Circolare n. 198/2021 - ha precisato, oltre altro, che:

- gli elementi relativi al mese di dicembre 2021 corrisposti o trattenuti nel mese di gennaio 2022 si considerano:

- con il **principio di competenza** (dicembre 2021) ai fini assicurativi, posizione del lavoratore;
- retribuzioni del mese di gennaio 2022 ai fini dell'**assoggettamento contributivo**.

Tali importi non incidono dunque nella determinazione dei massimali dell'anno 2021.

Quanto al **fringe benefit**, l'INPS precisa che il valore degli stessi concessi ai dipendenti non concorre a formare reddito imponibile a condizione che non risulti superiore (compresi i benefit corrisposti da precedenti datori di lavoro), nel periodo d'imposta 2021, a **€ 516,46**.

La somma dei benefit di valore superiore al predetto limite, per effetto dell'armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziale, anche ai fini contributivi, concorre interamente a formare reddito imponibile.

MANOVRA 2022: Pubblicata in GU la legge di Bilancio 2022.

Legge 30 dicembre 2021, n. 234

Nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021, n. 310 è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024".

Da un punto di vista fiscale, si segnala la cd. riforma dell'IRPEF. Al riguardo, si prevede il passaggio da cinque a quattro scaglioni di reddito individuando rispettivamente le seguenti **aliquote d'imposta per ciascuno scaglione**:

- 23% per i redditi fino ad € 15.000
- 25% per quelli fra € 15.000 ed € 28.000
- 35% per i redditi fra € 28.000 ed € 50.000
- 43% per i redditi oltre € 50.000.

Le modifiche delle aliquote e degli scaglioni dell'IRPEF avranno, ovviamente, effetti anche sull'ammontare delle addizionali comunali e regionali.

POLITICHE SOCIALI: Pubblicate in GU le disposizioni di istituzione dell'assegno unico e universale

D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230; INPS, Messaggio 31 dicembre 2021, n. 4748; Comunicato Stampa 30 dicembre 2021

Nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2021, n. 309 è stato pubblicato il D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230 che istituisce **l'assegno unico e universale**.

Il provvedimento in specie introduce un beneficio economico mensile ai nuclei familiari secondo la condizione economica del nucleo, **sulla base dell'ISEE**.

L'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenni a carico e **decorre dal settimo mese di gravidanza**. È inoltre riconosciuto a ciascun figlio maggiorenne a carico, **fino al compimento dei 21 anni di età**, in presenza di una delle seguenti condizioni: il figlio maggiorenne a carico frequenta un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea o svolge un tirocinio ovvero un'attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore ad € 8.000 o sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego o svolge il servizio civile universale.

Per circa la metà delle famiglie italiane (fino ad € 15.000 di ISEE) è pari ad € 175 mensili per il primo e secondo figlio ed € 260 dal terzo in poi.

Sono previste maggiorazioni per ciascun figlio minorenni con disabilità, per ciascun figlio maggiorenne con disabilità fino al ventunesimo anno di età, per le madri di età inferiore a 21 anni, per i nuclei familiari con quattro o più figli, e per i nuclei con secondo percettore di reddito.

L'assegno è riconosciuto **senza limiti di età per ciascun figlio con disabilità**.

Per i figli disabili tra 18 e 21 anni, la maggiorazione prevista è stata incrementata da € 50 mensili ad € 80 mensili.

È previsto che i genitori di figli disabili con più di 21 anni, pur percependo l'assegno, potranno continuare a fruire della detrazione fiscale per figli a carico.

La **domanda** per il riconoscimento dell'assegno, che ha validità annuale e va pertanto rinnovata ogni anno, potrà essere presentata **a decorrere dal 1° gennaio 2022**.

La presentazione della domanda avviene in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato.

Per i nuclei percettori di Reddito di cittadinanza, l'assegno unico e universale è corrisposto d'ufficio congiuntamente con il Reddito di cittadinanza e secondo le modalità di erogazione di quest'ultimo, sottraendo la quota prevista per i figli minori.

Il **pagamento dell'assegno** è corrisposto da marzo di ogni anno fino al febbraio dell'anno successivo.

EMERGENZA CORONAVIRUS: gli ultimi interventi governativi

D.L. 24 dicembre 2021, n. 221; D.L. 30 dicembre 2021, n. 229

Recentemente, sono stati posti in atto ulteriori interventi governativi di contrasto all'emergenza Covid-19. Andando in ordine temporale, nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2021, n. 305 è stato pubblicato il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, recante *"Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"*.

Il provvedimento – entrato **in vigore il 25 dicembre 2021** e "ribattezzato" decreto Festività – prevede (oltre alla **proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022**) le seguenti novità:

- dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta **da 9 a 6 mesi** (il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario);
- obbligo di indossare le **mascherine anche all'aperto** e anche in zona bianca;
- obbligo di indossare le **mascherine di tipo FFP2** in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all'aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
- obbligo di indossare le **mascherine di tipo FFP2** su tutti i **mezzi di trasporto**;
- fino alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente, fissato al 31 marzo 2022), si prevede l'estensione dell'**obbligo di Green Pass rafforzato** alla ristorazione per il consumo anche al banco;
- **fino al 31 gennaio 2022** sono **vietati gli eventi, le feste e i concerti**, comunque denominati, che implicino assembramenti in spazi all'aperto;
- **fino al 31 gennaio 2022** saranno **chiusi le sale da ballo, discoteche** e locali assimilati;
- è possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose;
- estensione dell'**obbligo di Green Pass** ai **corsi di formazione privati** svolti in presenza.

Infine, l'**obbligo di Green Pass rafforzato** viene esteso:

- al chiuso, per piscine, palestre e sport di squadra;
- a musei e mostre;
- al chiuso, per i centri benessere;
- ai centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
- ai parchi tematici e di divertimento;
- al chiuso, per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l'infanzia);
- alle sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Inoltre, nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309 è stato pubblicato il D.L. 30 dicembre 2021, n. 229, recante *"Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria"*.

Nel dettaglio, **a decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2021**, si amplia l'uso del **Green Pass rafforzato** alle seguenti attività:

- alberghi e strutture ricettive;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere;
- centri congressi;
- servizi di ristorazione all'aperto;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all'aperto;
- centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all'aperto.

Il Green Pass rafforzato, inoltre, diventa necessario per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Relativamente alla quarantena, viene previsto che per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo non si applica la quarantena precauzionale.

Agli stessi soggetti, fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e qualora sintomatici, di effettuare un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all'ultima esposizione al caso.

Infine, il decreto prevede che la cessazione della quarantena o dell'auto-sorveglianza sopradescritta consegua all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all'Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione della quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

Il provvedimento, infine, prevede che le **capienze** saranno consentite al **massimo al 50%** per gli impianti **all'aperto** e al **35% per gli impianti al chiuso**.

Convenzione con lo studio – Addebito di una piccola quota delle spese generali

Come comunicato nell'ultima nota bimestrale di dicembre, a partire dal 2022 lo Studio procederà all'addebito delle spese generali che non possono essere riaddebitate specificamente (ad esempio: superiore riservatezza e sicurezza dei dati custoditi *in cloud* cui lo Studio ha aderito nel 2021, sviluppo del tempo dedicato dal gestore nella lettura di mail, stampa degli allegati, delle fatture elettroniche, dei bilanci di periodo da parte clienti a controllo esterno, acquisto di software specifici).

L'addebito verrà contenuto nella misura del 6,25% dell'onorario - anziché del 12,5% come previsto nella tariffa professionale (art. 17 Decreto del Ministero di Giustizia n. 169 del 2 settembre 2010) - e consentirà di non operare un ritocco nel costo della convenzione, salvo che per il lavoro svolto o per il regime contabile differente non si renda necessario procedere ad un adeguamento (questo aspetto sarà oggetto di interlocuzione diretta).

I migliori saluti

Francesco Marcetti



Olbia, 7 gennaio 2022